

TAR Molise, Sezione I - Sentenza 10/03/2011 n. 110
d.lgs 163/06 Articoli 118, 49 - Codici 118.1, 49.1.1

A tenore del combinato disposto dell'art. 49, comma decimo e dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, è vietato il subappalto, vale a dire ogni attività con impiego di manodopera, di importo superiore al due per cento dell'appalto principale. Sennonché, si ha subappalto quando la ditta appaltatrice, una volta stipulato il contratto con la stazione appaltante, demanda ad altro soggetto l'esecuzione di attività rientranti nell'appalto stesso, non già quando il soggetto si rifornisce di beni prodotti da altra azienda, poiché ciò non provoca il trasferimento della posizione contrattuale dell'appaltatore, né costituisce elusione o raggiro dell'impegno assunto dall'appaltatore con il contratto.